

Codice A1504B

D.D. 25 novembre 2021, n. 696

Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. 2-1114 del 13 marzo 2020. Ripristino delle disposizioni ordinarie in materia di esami finali e composizione delle commissioni esaminatrici del sistema piemontese della formazione professionale a partire dall'anno 2022.



ATTO DD 696/A1504B/2021

DEL 25/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

A1504B - Standard formativi e orientamento professionale

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. 2-1114 del 13 marzo 2020. Ripristino delle disposizioni ordinarie in materia di esami finali e composizione delle commissioni esaminatrici del sistema piemontese della formazione professionale a partire dall'anno 2022.

Premesso che

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1114 del 13 marzo 2020 “Emergenza epidemiologica COVID-19. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro”, demanda alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di adottare i provvedimenti necessari per fornire indicazioni ai cittadini, alle imprese e agli operatori del sistema, in materia di istruzione, formazione e lavoro, al fine di rispondere con strumenti agili e in modo flessibile all’evolversi dell’emergenza epidemiologica in corso e alle ulteriori eventuali disposizioni nazionali;

con d.d. 291 del 15.05.2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. 2-1114 del 13 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di esami finali e composizione delle commissioni esaminatrici del sistema piemontese della formazione professionale” sono state approvate, per l’anno formativo 2019-2020, disposizioni relative alle prove d’esame e composizione delle commissioni in deroga alla disciplina regionale in materia, al fine di garantire la realizzazione degli esami finali, in considerazione delle difficoltà sostenute nella fruizione della formazione in modalità a distanza legate alle differenti disponibilità di connettività infrastrutturale, dispositivi adeguati e spazi, in rapporto al numero di persone coabitanti;

con d.d. 69 del 15 febbraio 2021 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. 2-1114 del 13 marzo 2020. Proroga disposizioni straordinarie in materia di esami finali e composizione delle commissioni esaminatrici del sistema piemontese della formazione professionale per l’anno 2021” sono state prorogate, anche per l’anno formativo 2020-2021, le medesime disposizione straordinarie, in considerazione del permanere dello stato di emergenza a livello nazionale e il ricorso, nel rispetto delle disposizioni nazionali, alla formazione in modalità a

distanza per le parti teoriche in tutti i corsi del sistema della formazione professionale e lo stato di incertezza rispetto all'evoluzione della pandemia e dell'attuazione del piano vaccinale nazionale;

Dato atto che

il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146), prevede all'art. 3 bis che "Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" sono state adottate con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, sulla base del documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, integrato dal Comitato Tecnico Scientifico.

con Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'attuale stato di emergenza.

Visti

l'Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di Fad/E-Learning, applicabile durante la fase d'emergenza epidemiologica Covid-19;

l'Accordo del 21 maggio 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che individua i casi e i criteri di svolgimento degli esami a distanza nell'ambito della formazione obbligatoria, regolamentata da leggi e/o Accordi nazionali e/o interregionali;

Richiamato che

in recepimento dei sopra richiamati accordi, con D.D. n. 152 del 27 aprile 2020 e D.D. n. 450 del 20 luglio 2020 sono state fornite disposizioni sull'erogazione delle attività formative a distanza e sullo svolgimento degli esami finali in materia di formazione regolamentata, limitatamente ai corsi ivi individuati;

dato atto che

l'accordo del 3 novembre 2021, numero 21/181/cr5a/c17, fra le Regioni e le Province Autonome sulle "linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome" individua un periodo di transizione dalle disposizioni temporanee di deroga sopra richiamate alla disciplina ordinaria in merito alle modalità di erogazione della formazione ed esami finali, in vista del superamento dell'emergenza sanitaria e nell'ottica di fornire un aggiornamento delle disposizioni adottate nel precedente Accordo del 25 luglio 2019;

considerato che

nonostante il perdurare dello stato di emergenza a livello nazionale, l'andamento del piano vaccinale e il permanere in zona bianca della Regione Piemonte hanno consentito il ricorso alla formazione in presenza, fin dall'inizio dell'anno formativo pressoché in tutti i corsi del sistema della formazione professionale e che da più soggetti del sistema formativo è stata manifestata l'esigenza di un ritorno alla normalità per gli allievi e per le famiglie, anche rispetto alle prove finali;

Ritenuto pertanto necessario stabilire che:

- gli esami dell'anno 2022 si svolgono in presenza e sono ripristinate le disposizioni regionali ordinarie previste in materia riguardo alle prove complessive di valutazione;
- sono revocate le d.d. 291/2020 e d.d. 69/2021 sopra richiamate, per gli esami relativi a corsi di formazione non regolamentata;
- le prove standard denominate "PCV COVID-19 - *titolo della PCV*" non hanno più validità e devono essere utilizzate le PCV standard e PCV standard a criteri unificati;
- le prove di agenzia denominate "PCV COVID-19 - *titolo della PCV*" presentate in validazione ai sensi della d.d. 69/2021 non hanno più validità. Le prove di agenzia devono pertanto essere inviate in validazione secondo le Linee Guida ordinarie;
- le nuove prove di agenzia, progettate ex-novo per esami erogati la prima volta nell'a.f. 2021/22, devono essere progettate secondo le indicazioni ordinarie;
- per le professioni regolamentate disciplinate dalla dd. 152 e 450/2020 e successive modifiche e integrazioni si applicano le seguenti indicazioni:

1) si utilizzano le prove standard, come per gli anni 2020 e 2021;

2) riguardo alle modalità di erogazione della prova a distanza:

- per i corsi avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza restano in vigore le previsioni delle d.d.152 e 450/2020;
- per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi: fino al 12 mese dal termine dell'emergenza è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui alle d.d. 152 e 450/2020 mentre per i percorsi che si concludono dopo i 12 mesi gli esami si svolgono in presenza.

Ritenuto inoltre opportuno

revocare le indicazioni straordinarie approvate relative alla composizione delle commissioni d'esame di cui alle d.d. 291/2020 e d.d. 69/2021 e di ripristinare la composizione ordinaria prevista dalla disciplina regionale in materia;

viste

la legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 recante "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";

la D.G.R. 2 agosto 2006, n. 152 e s.m.i recante il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze;

Acquisito il parere favorevole della Commissione standard riunitasi il 22 ottobre 2021;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

DETERMINA

Di stabilire che:

- gli esami dell'anno 2022 si svolgono in presenza e sono ripristinate le disposizioni regionali ordinarie previste in materia riguardo alle prove complessive di valutazione;

- sono revocate le d.d. 291/2020 e d.d. 69/2021 sopra richiamate, per gli esami relativi a corsi di formazione non regolamentata;

- le prove standard denominate "PCV COVID-19 - *titolo della PCV*" non hanno più validità e devono essere utilizzate le PCV standard e PCV standard a criteri unificati;

- le prove di agenzia denominate "PCV COVID-19 - *titolo della PCV*" presentate in validazione ai sensi della d.d. 69/2021 non hanno più validità. Le prove di agenzia devono pertanto essere inviate in validazione secondo le Linee Guida ordinarie;

- le nuove prove di agenzia, progettate ex-novo per esami erogati la prima volta nell'a.f. 2021/22, devono essere progettate secondo le indicazioni ordinarie;

-per le professioni regolamentate disciplinate dalla dd. 152 e 450/2020 e successive modifiche e integrazioni si applicano le seguenti indicazioni:

1) si utilizzano le prove standard, come per gli anni 2020 e 2021;

2) riguardo alle modalità di erogazione della prova a distanza:

- per i corsi avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza restano in vigore le previsioni delle d.d.152 e 450/2020
- per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi: fino al 12 mese dal termine dell'emergenza è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui alle d.d. 152 e 450/2020 mentre per i percorsi che si concludono dopo i 12 mesi gli esami si svolgono in presenza.

- sono revocate le indicazioni straordinarie approvate relative alla composizione delle commissioni d'esame di cui alle d.d. 291/2020 e d.d. 69/2021 ed è ripristinata la composizione ordinaria prevista dalla disciplina regionale in materia;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparenza", perché la pubblicazione non è prevista dal D.Lgs n. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1504B - Standard formativi e orientamento
professionale)

Firmato digitalmente da Nadia Cordero